

BODY {font-family: Arial; 10pt;color: 000000;background-position: top left;background-repeat: no-repeat;}  
Comune di Narbolia

Prot. 0006343 del 08/09/2023

Oggetto: OSSERVAZIONI CONTRO IL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI SENEGHE E NARBOLIA - POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 75 MW COMPRENSIVA DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,60 MW" PRESENTATO DALLA SOCIETA' SORGENIA RENEWABLES S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MILANO - 20148, VIA ALGARDI 4

Buongiorno,  
in allegato si trasmette il documento di cui all'oggetto.  
Cordiali saluti  
Il sindaco

codice archiviazione: 32347

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 e s.m.i. il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto **Gian Giuseppe Vargiu, Sindaco del Comune di Narbolia**, in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione sopra indicata.

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 10102 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, s.m.i., relativamente al progetto di un impianto eolico costitutivo da 9 aereogeneratori con potenza massima di immissione pari a 75 MW, comprensiva di sistema di accumulo da 15,6 MW, e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore e Solarussa.

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l A;

Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E)

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La Sardegna è interessata da centinaia di richieste di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 17 progetti (9 impianti a sud, 4 a Nordest, 3 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. Di questi impianti 12 sono in fase di verifica di assoggettabilità a VIA (PNIEC-PNRR), mentre per gli altri 5 sono state avanzate le richieste di concessione demaniale marittima.

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 22mila MW che sommata a quella degli impianti di energie rinnovabili attualmente in esercizio consentirebbe alla Sardegna di superare l'esorbitante potenza di 25mila MW, che produrrebbero oltre 50mila GWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola inferiore ai 9mila GWh/anno. Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconcia rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in fase embrionale.

Questi numeri evidenziano la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia.

Come il resto della Sardegna, il Comune di Narbolia è sottoposto ad una notevole "pressione" da parte di un elevato numero di società proponenti impianti industriali per la produzione e lo sfruttamento di energia da FER.

Nel territorio Comunale di Narbolia vi è già una elevata produzione di energia da fonti rinnovabili, è un imponente impianto di produzione energia solare, che ancora oggi non ha prodotto un'adeguata positiva ricaduta duratura sul territorio, come da previsioni progettuali.

L'aspetto più critico di questi impianti è che gli stessi sono valutati singolarmente, senza tener conto dell'impatto complessivo e scontano la mancanza di un'adeguata pianificazione energetica, territoriale e paesaggistica che permetta di mettere in atto una strategia capace di garantire autosufficienza e crescita economica per le comunità locali. Non forniscono, inoltre, garanzia in termini di erogazione della potenza essendo fortemente dipendenti dalle condizioni ambientali e non sussistendo obblighi in tal senso. Ciò sarebbe invece possibile con idonei impianti di accumulo, dei quali a farsene carico attualmente è la collettività.

Per contro, a fronte di un consistente aumento di potenza elettrica installata vive il paradosso di una carenza cronica di attività produttive, a cominciare da quella agricola. Ettari sono sottratti all'agricoltura per installare infrastrutture energetiche che modificano inesorabilmente il paesaggio, sterilizzando e impermeabilizzando interi territori, incidendo pesantemente nel contesto socioeconomico, marginalizzando ulteriormente le tradizionali attività agropastorali e costringendo la comunità a privarsene per più generazioni.

Secondo il rapporto SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici Edizione 2021", presentato dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) il 14 Luglio 2021, relativamente a 'Transizione ecologica e fotovoltaico': al 2020 il consumo di suolo continua all'insostenibile ritmo di oltre **50 chilometri quadrati l'anno** a causa dell'assenza di interventi normativi efficaci o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello

nazionale. *“Solo in Sardegna sono stati ricoperti più di un milione di mq di suolo, il 58% del totale nazionale dell'ultimo anno. E si prevede un aumento al 2030 compreso tra i 200 e i 400 kmq di nuove installazioni a terra che invece potrebbero essere realizzate su edifici esistenti. Il suolo perso in un anno a causa dell'installazione di questa tipologia di impianti sfiora i 180 ettari.”*

Se continuasse l'attuale tendenza anche nel periodo di attività del Recovery Fund (2021 e il 2026), il danno potenziale derivante dalla perdita di servizi ecosistemici a carico delle prossime generazioni produrrebbe una spesa pubblica figurativa che potrebbe arrivare a sfiorare i 17 miliardi di euro, corrispondenti al 7-8% dei fondi UE per il post-Covid. In termini complessivi il costo del consumo di suolo in Italia sarebbe compreso “tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Questo è *“quello che l'Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuta al consumo di suolo tra il 2012 e il 2030. Se la velocità di copertura artificiale rimanesse quella di 2 mq al secondo registrata nel 2020.”* Inoltre, *“Dal 2012 ad oggi il suolo non ha potuto garantire la fornitura di 4 milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli, l'infiltrazione di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana (che ora scorrono in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei nostri territori) e lo stoccaggio di quasi tre milioni di tonnellate di carbonio, l'equivalente di oltre un milione di macchine in più circolanti nello stesso periodo per un totale di più di 90 miliardi di km”.* (Presentazione del Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021" — Italiano (isprambiente.gov.it)

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Governo si è impegnato ad approvare una legge nazionale sul consumo di suolo in conformità agli obiettivi europei, che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola. Una legge per fornire un contributo fondamentale per affrontare le grandi sfide poste dai cambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dal diffuso degrado del territorio, del paesaggio e dell'ecosistema. Ma di questo impegno non rimane traccia nei diversi provvedimenti messi in atto negli ultimi tempi. L'ISPRA offre tutto il materiale necessario per operare le corrette valutazioni ma rimane tuttora un organo inascoltato.

*“La nostra completa ignoranza sulla biodiversità dei suoli urbani è una minaccia ben maggiore della stessa urbanizzazione”,* denuncia la FAO (Soil biodiversity, dic. 2020, p. 201). Mentre l'Agenzia Ambientale Europea lamenta le persistenti lacune conoscitive sul suolo (Segnali EEA 2019, p. 8) da parte di chi governa ai vari livelli istituzionali.

La transizione ecologica non può ridursi alla mera produzione di energia elettrica e perciò orientarsi esclusivamente all'occupazione e consumo di suolo, ma deve riguardare tutte le buone pratiche, volte al risanamento ecologico e indirizzate alla riduzione dei consumi energetici.

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020) introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER attraverso:

1. Una disciplina intesa a individuare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC. Tale individuazione deve avvenire nel “rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Deve essere privilegiato l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali, parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

2. Un processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi. Dovranno essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio ....”* per l'intero comparto delle FER.

Una rilevante novità rispetto alla vigente normativa che ha creato una vera e propria deregulation e un conflitto sociale permanente tra imprese e comunità locali. Il nuovo orientamento era stato anticipato dalla Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale) che al capitolo 4.1.1 “Pianificazione strategica nell'ambito generale dell'energia eolica” propone la pianificazione strategica di area vasta: *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l'energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un'area geografica estesa”*. Pur trattandosi di un Documento di indirizzo va evidenziato il mutato orientamento della Commissione Europea che, rivedendo il pregresso favore incondizionato (principio di indifferenza) nei confronti delle rinnovabili, intende ora subordinarlo alla necessità di un inquadramento delle FER all'interno di un processo pianificatorio che contemperì lo sviluppo delle rinnovabili con l'esigenza di tutelare paesaggio ed ecosistemi.

Peraltro, il rapporto SNPA di cui sopra, i dati più recenti sull'avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2019 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell'Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell'obiettivo PNIEC per l'eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%.

Non sembra che il DL Semplificazioni colga lo spirito sotteso alla Delega di cui all'art. 5 della L.53/21 e dei nuovi orientamenti contenuti nelle Direttive europee. Pur inserendo l'obbligo per le Regioni ad individuare “le aree idonee, sotto l'aspetto paesaggistico, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, il decreto sembra ignorare del tutto l'esigenza di armonizzare la necessità di una tutela del paesaggio e dell'ambiente con il raggiungimento degli obiettivi PNIEC e l'utilizzo dei fondi del Recovery, al fine di evitare che tali due ultimi aspetti rendano marginali le irrinunciabili esigenze di conservazione. Il restringimento degli spazi temporali autorizzativi, la marginalizzazione del Ministero della Cultura, il persistere del principio dell'indifferenza urbanistica delle FER, l'introduzione del “silenzio devolutivo per le aree contermini”, dimostrano che invece di porre un argine al Renewables sprawl in progress sembra che si miri unicamente alla celerità della spendita anche se confliggente con il paradigma della sostenibilità.

Poiché nella fase di localizzazione devono essere valutati i criteri di Approfondimento, relativamente al criterio CA11, si fa riferimento alla Relazione pervenuta dalla Soprintendenza (rif. nota prot. 4870 del 24.02.2021) all'interno della quale, ampio spazio è dedicato alla descrizione del paesaggio rurale, cui viene riconosciuta una *“connotazione particolarmente significativa sotto il profilo della qualità paesaggistica”*. Tali ambiti sono infatti riconosciuti come *“paesaggi peculiari, trame estese e minute frutto della permanenza antropica secondo modalità lievi e rispettose dei caratteri naturali dei luoghi, riconosciute dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica e meritevoli di tutela”*. A tale proposito viene rappresentato come, secondo numerosi studi, *“fenomeni di manomissione del territorio agricolo a vantaggio di differenti e più invasive destinazioni funzionali - come quello in argomento - possano provocare una alterazione del territorio a detrimento delle specificità di questo particolare “paesaggio”, così come gli strumenti normativi rivolti alla preservazione dei caratteri e delle specificità del paesaggio rurale”*. Coerentemente con quanto previsto dalla “Convenzione Europea del Paesaggio”, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata in Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n.14, nonché con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), dichiaratamente conformato alla suddetta Convenzione Europea (cfr. art. 132), l'art. 135, comma 4, espressamente prevede che i piani paesaggistici siano, tra l'altro, preordinati *“alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO”*. In tal senso la Soprintendenza esclude qualsiasi dubbio in merito al fatto che, anche sotto

il profilo giuridico, "il territorio rurale costituisca, a tutti gli effetti, un bene culturale da preservare, sia per i suoi aspetti paesaggistici che per i valori di identità collettiva e di riconoscibilità che gli sono propri". Allo stesso modo nella Relazione si rappresenta come "il fattore qualificante del paesaggio rurale si ritrovi negli spazi coltivati, non contaminati dalla presenza di quelle opere che, del tutto estranee all'attività agricola, conseguono all'uso improprio dei territori extraurbani" e come i "contesti nei quali si collocano le diverse aree si connotano per la rilevante qualità del paesaggio naturale e della produzione agricola tradizionale, esito dello stratificarsi sul territorio naturale di modalità di gestione del territorio rurale caratterizzate da un elevato grado di compatibilità ambientale, e in grado di produrre un paesaggio agrario significativo sotto il profilo della qualità formale ed estetica e per la sua capacità di testimoniare delle modalità di uso e gestione del territorio che hanno caratterizzato il territorio regionale dall'alto medioevo al XX secolo."

Le attuali politiche energetiche, se non ricondotte ad un alveo pianificatorio ben definito, rischiano di compromettere in maniera irreversibile il territorio senza lasciarci la possibilità di operare scelte diverse in futuro. I danni ambientali e paesaggistici, il consumo di suolo e la conseguente perdita permanente dei relativi benefici ecologici potrebbero rappresentare di questo passo una voce di indebitamento crescente e difficilmente sostenibile. Eppure, siamo in possesso di tutti gli elementi, compresi studi scientifici e valutazioni tecniche, utili ad attuare una giusta e corretta transizione ecologica. Questi elementi devono essere inclusi nelle politiche e nei piani per evitare ogni ulteriore danno all'ambiente, al paesaggio, ai nostri equilibri sociali e alla nostra economia.

Alla luce di quanto sopra ed in forza delle intervenute disposizioni normative (in particolare dell'attuazione della Delega di cui alla L. 53/21) appare ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria di tutti i procedimenti autorizzativi attualmente in corso, sia per impianti fotovoltaici che eolici in aree agricole, al fine di non svuotare di contenuti l'azione legislativa che le direttive europee impongono.

Si riscontra inoltre che:

- ✓ Le aree, oggetto dell'intervento, risultano inserite all'interno della zona tutelata ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) di cui al D.P.G.R. n. 82 del 07/09/2006 , delibera G.R. n. 36/7 del 05/09/2006 con pubblicazione sul B.U.R.A.S n. 30 del 08/09/2006 parte I° e II°;
- ✓ L'intervento, ai sensi dell'art.102 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) si configura tra i sistemi delle infrastrutture;
- ✓ L'intervento ricade in Zona " E " agricola e all'interno degli ambiti di paesaggio costieri e in particolare Golfo di Oristano;
- ✓ L'intervento non è stato interessato da nessun studio specifico necessario a valutare le eventuali ricadute sui flussi migratori, sull'ambiente e sulla fauna in considerazione del fatto che si trova in prossimità del SIC Is Arenas ITB032228;
- ✓ L'intervento proposto non tiene conto che il Comune di Narbolia non è ancora dotato di un adeguato strumento urbanistico conforme al P.P.R., inoltre non ha provveduto a individuare specificatamente le porzioni di infrastrutture con valenza paesaggistica e panoramica e/o fruizione turistica come definite dalle norme del P.P.R.;
- ✓ Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale;
- ✓ Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo;
- ✓ Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni.
- ✓ Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obbiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa

che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri;

- ✓ Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dall'estensione dell'impianto eolico in oggetto;
- ✓ L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili;
- ✓ Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti;
- ✓ Non è previsto un adeguato piano di smaltimento, riqualificazione e ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo di vita degli impianti;
- ✓ Non è previsto un adeguato piano economico di ricaduta economica e sociale dell'infrastruttura energetica;

#### **Chiediamo**

- l'applicazione del comma 8, art. 20 del D.lvo 199/2021 nella parte che recita: Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
  - c) le cave e miniere dismesse, non recuperate e in condizioni di degrado ambientale.
- la sospensione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti in quanto non comprendono idonee azioni di riqualificazione, miglioramento e valorizzazione di strutture produttive in favore della sostenibilità ambientale ed economica e senza compromettere l'utilizzo di terreni, vocati all'agricoltura (come riportano anche le linee guida del PNRR: Missione 2, Componente 2). Ove, per contro, tali installazioni, comportino l'occupazione di aree estese di territorio, l'impermeabilizzazione, la perdita di fertilità e delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo stesso, essenziali per la mitigazione climatica e per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE da parte del settore.
- per quelli che non rispettano le prerogative di sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio e della vocazione rurale, la sospensione dei procedimenti di VIA al fine di salvaguardare il territorio, il paesaggio, le matrici ambientali e la biodiversità da interventi sconsiderati che potrebbero comprometterli definitivamente, in coerenza con l'art. 9 della Costituzione che tutela il paesaggio e con quanto impone la normativa europea di prossimo recepimento.
- al Governo della Sardegna che si impegni nell'elaborazione di un grande piano strategico, all'interno del quale la pianificazione del territorio e il piano energetico siano funzionali ai nostri reali fabbisogni e rispondano concretamente ai criteri di sostenibilità, salvaguardia ambientale e paesaggistica, di tutela dei beni comuni, della salute e dell'ambiente, in cui siano garantiti servizi di qualità e accessibili a tutti, il mantenimento o addirittura la crescita dei livelli occupazionali, per un lavoro sano e di qualità e maggiore ricchezza per tutti. Tale richiesta è rafforzata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 59/89 del 27.11.2020 che stabilisce le "Linee di indirizzo strategico per

l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna". Indirizzi che risulterebbero del tutto vanificati con le autorizzazioni alle oltre cento richieste di nuovi impianti FER. All'interno di tale piano strategico devono essere previsti i necessari interventi per la rilocalizzazione delle attività produttive e per l'adozione di buone pratiche produttive (vedi anche la proposta della Coldiretti Sardegna "Ri-coltiviamo la nostra terra") e la riduzione drastica dei consumi energetici. L'elaborazione del piano deve avvenire attraverso reali processi partecipativi che vedano l'effettivo coinvolgimento e la partecipazione di amministrazioni, enti e comunità.

- una corretta e realistica pianificazione energetica nella Regione Sardegna, in cui si valutino i progetti complessivamente al fine di comprendere gli effettivi impatti cumulativi in termini ambientali, paesaggistici, sociali ed economici.
- che il Governo della Sardegna si impegni nell'adozione di una legge urbanistica propria e si attivi presso il Governo italiano affinché si approvi una legge nazionale di tutela del suolo e impedisca l'adozione di un regime deregolato a favore del suo consumo.
- che il Governo della Sardegna metta a disposizione delle amministrazioni comunali risorse e competenze per offrire idoneo supporto agli uffici tecnici e per formare nuove e specifiche figure professionali, inclusi consulenti da impiegare negli sportelli energia, fondamentali per indirizzare correttamente privati cittadini e le imprese sulle questioni di contenimento dei consumi energetici, efficientamento degli edifici e la produzione di energia da FER per gli usi domestici e produttivi interni.
- che il Governo della Sardegna si attivi per l'eliminazione degli ostacoli burocratici per i piccoli produttori.
- che il Governo della Sardegna si impegni a porre in essere nei confronti dei proponenti degli obblighi in termini di erogazione della potenza, che si concretizzi con l'accoppiamento degli impianti di produzioni a idonei sistemi di accumulo a carico del proponente che consentano la fornitura energetica dipendentemente dalla domanda e che siano i proponenti a farsi carico dei sistemi di accumulo e non la collettività.
- che il Governo della Sardegna, all'atto della presentazione dei progetti di grande impatto, renda obbligatorio dare evidenza oggettiva del ritorno economico, sociale e ambientale (ciò anche attraverso la specificazione: delle filiere di approvvigionamento dei materiali per la realizzazione degli impianti; delle modalità con cui a fine vita i luoghi verranno ripristinati e i materiali impiegati reimpiegati o riciclati)

#### **Considerato che**

- pur condividendo la necessità di accelerare la transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili ciò deve avvenire sulla base di regole certe e nel rispetto dell'ambiente. Il processo di transizione energetica deve essere sviluppato di concerto a quello della transizione ecologica tutelando le zone di valore paesaggistico, ambientale, storico, agricolo e turistico presenti sul territorio e con la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle comunità. Siamo convinti che il contributo al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda 2030 debba arrivare da atti di responsabilità da parte delle Comunità locali e non da imposizioni calate dall'alto.

#### **Riteniamo**

- indispensabile e strategico incidere sull'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO e sulla RIDUZIONE DEI CONSUMI e allo stesso tempo promuovere azioni che pongano rimedio all'assenza di politiche di gestione dei grossi impianti, orientando la politica energetica comunale verso la generazione diffusa di energia. Tale obiettivo sarà perseguito anche attraverso la riqualificazione energetica delle scuole, degli edifici comunali, dell'illuminazione pubblica; incentivando misure ed interventi di efficientamento energetico e di autoproduzione e autoconsumo delle abitazioni private e delle imprese; individuando azioni ed interventi che incentivino la mobilità sostenibile soprattutto quella ciclopeditone; stimolando negli agricoltori l'adozione di tecniche di coltura sostenibili e conservative.

#### **Chiediamo inoltre**



- che siano messe in atto tutte le misure necessarie a promuovere uno sviluppo della dimensione sia sociale che economica della comunità, attraverso la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili che conducano al raggiungimento di un reale risparmio energetico e di un positivo impatto ambientale nel nostro territorio.
- Che, per quanto di competenza, la motivata valutazione di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. Della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. Del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Narbolia 08.09.2023

*(inserire luogo e data)*

Il/La dichiarante

\_\_\_\_\_  
*(Firma)*